

## DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E IDONEITÀ DEL PADRINO O DELLA MADRINA

Io sottoscritto/a .....

Padrino/Madrina di .....

Ammesso/a al sacramento del Battesimo/della Confermazione

per il giorno .....

Sono consapevole che il mio compito sarà quello di aiutare i genitori nell'educazione cristiana del/la loro figlio/a prendendomi a cuore la sua crescita nella fede in Cristo Gesù, Figlio di Dio.

Accetto volentieri questo compito così importante confidando nella grazia dello Spirito Santo che Dio Padre non mi farà mancare.

Dichiaro inoltre che:

- ho raggiunto i 16 anni di età (limite previsto dal Codice di Diritto Canonico)
- sono battezzato/a nella fede della chiesa cattolica e non aderisco a culti o movimenti religiosi ad essa incompatibili
- ho ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia)
- non vivo in situazioni di irregolarità familiare (per esempio: non sono convivente, non sono divorziato/a e risposato/a, non sono sposato/a solo civilmente...)

data .....

Firma del padrino/madrina

.....

*dal Codice di Diritto canonico*

I PADRINI (NEL BATTESIMO)

**Can. 872** . Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

**Can. 873** . Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

**Can. 874** § 1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

1. sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
2. abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
3. sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
4. non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
5. non sia il padre o la madre del battezzando.

§ 2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

I PADRINI (NELLA CONFERMAZIONE)

**Can. 892** . Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

**Can. 893** § 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874.

§ 2. E' conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.